



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

**CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO PER IL  
PERSONALE DEL COMPARTO  
- PARTE NORMATIVA -  
Aggiornamento CCDI 2018-2020**

fra

REGIONE DEL VENETO – GIUNTA REGIONALE  
e

R.S.U.  
OO.SS. TERRITORIALI



edf6dd17



**La Delegazione trattante di parte pubblica e la Delegazione trattante di parte sindacale, riunitesi nella sede di Palazzo Balbi - Venezia, in data 29 aprile 2019, hanno convenuto sulla seguente ipotesi di Accordo integrativo del CCDI 2018/2020 sottoscritto in via definitiva in data 20/12/2018.**

Delegazione trattante di Parte pubblica	Nominativi	Firma
Presidente	Ilaria BRAMEZZA	
Componente	Maurizio GASPARIN	
Componente	Franco BOTTEON	

Delegazione trattante di Parte sindacale	Nominativi	Firma
Coordinatrice RSU	Maria Rosa FABRIS	
C.G.I.L. F.P.	Daniele GIORDANO	
C.I.S.L. F.P.	Mario MANENTE	
U.I.L. - F.P.L.	D'Emanuele SCARPARO	
C.S.A. Regioni e Autonomie Locali	Mirco SPECIALE	

*Accordo Integrativo  
e Sull'Attività  
Sede Pubblica*



edf6dd17



**Specifiche responsabilità**

1. Per l'anno 2019 la quota già destinata nel CCDI 2018 – parte economica – agli incarichi di specifiche responsabilità, pari a complessivi € 120.000,00, viene confermata, fermo restando che eventuali risparmi che maturassero in corso d'anno per il differimento al 1° maggio 2019 dell'effettiva applicazione dell'istituto saranno automaticamente finalizzati ad aumentare la componente del fondo destinata alla produttività della generalità dei dipendenti regionali.
2. Gli incarichi di cui al comma 1 potranno essere assegnati al personale della Giunta regionale appartenente alle categorie B, C e D privo di incarico di Posizione Organizzativa o Alta Professionalità, nel caso anche con rapporto di lavoro a tempo parziale.
3. Sarà possibile la rimodulazione delle risorse economiche destinate all'istituto in questione in sede di contrattazione 2020.
4. Le risorse di cui al comma 1 saranno proporzionalmente distribuite, attraverso la metodica di budget, tra le varie Aree regionali (o strutture assimilate), al fine di consentire una uniforme individuazione e distribuzione degli incarichi.
5. L'indennità in argomento dovrà in ogni caso riguardare casistiche del tutto particolari e connesse a funzioni e mansioni caratterizzate, oltre che da una oggettiva responsabilità gravante sul beneficiario dell'indennità, anche da una sostanziale unicità a livello regionale delle mansioni stesse. A titolo di esempio, indicativo e non esaustivo, si possono citare le seguenti attività: redazione e sottoscrizione verbali di accertamento; attività ispettiva; verifiche fitosanitarie, accertamento di agibilità, ecc.
6. Gli incarichi avranno, in via sperimentale, scadenza non superiore al 31 dicembre 2019 e al termine dell'annualità 2019, in sede di contrattazione delle risorse, le parti decideranno se confermare l'istituto anche per l'anno 2020;
7. Vengono definiti tre diversi valori di indennità in base alla Categoria di inquadramento:
  - Fino ad € 1.000 annui lordi per il personale inquadrato nella Categoria B e comunque con un valore minimo di € 500 annui lordi, in relazione alla complessità dell'attività svolta;
  - Fino ad € 2.000 annui lordi per il personale inquadrato nella Categoria C e comunque con un valore minimo di € 1.000 annui lordi, in relazione alla complessità dell'attività svolta;
  - Fino ad € 3.000 annui lordi per il personale inquadrato nella Categoria D e comunque con un valore minimo di € 1.500 annui lordi in relazione alla complessità dell'attività svolta;Deroghe potranno essere concesse solo per il personale di Categoria D incardinato in Aree (o altre Strutture apicali) il cui budget risultasse inferiore al valore minimo sopra indicato;
8. Tutte le indennità saranno riconosciute con atto del dirigente della Struttura presso la quale opera il dipendente interessato dopo aver acquisito il nulla osta della Struttura preposta alla gestione delle Risorse Umane, tenuta a valutare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'indennità e il rispetto del budget, oltre a quello del Direttore d'Area (o altra Struttura apicale);
9. Il provvedimento dovrà evidenziare le motivazioni che giustificano l'assegnazione di tale responsabilità in capo al soggetto individuato.
10. La decorrenza delle indennità non potrà mai essere antecedente alla data di ottenimento del nulla osta;
11. In caso di mutamento di profilo, di attività all'interno della stessa Struttura, o a seguito di trasferimento ad altra Struttura, l'indennità decade automaticamente.
12. L'indennità sarà assoggettata alle disposizioni di cui all'art. 71, comma 1, della legge n. 133/2008.



\*\*\*

3



edf6dd17

